

Foglio informativo relativo al CREDITI DI FIRMA E CREDITI DI FIRMA AI SENSI ARTT.2 E 3 D.LGS 20.06.05 N.122

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano (Mantova) Credito Cooperativo Società Cooperativa

Via Mazzini 33 - 46017 - Rivarolo Mantovano (Mn)

Tel.: 037699581 - Fax: 037699145

Sito web: www.bccrivarolo.it - Email: segreteria@rivarolo.bcc.it - PEC: 08770.dg@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Mantova n. 15485

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 08770, Cod. ABI: 08770

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159251

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Che cos'è il credito di firma

Il **Credito di firma** è un'operazione mediante la quale la banca rilascia una garanzia bancaria in favore di un terzo (beneficiario) nell'interesse e su richiesta del proprio cliente (debitore principale), impegnandosi a pagare quanto dovuto al beneficiario in caso di inadempienza del debitore principale.

Il cliente si obbliga a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca, tutte le somme che a qualsiasi titolo la banca fosse chiamata a pagare in dipendenza della garanzia prestata, maggiorate degli interessi sull'importo pagato dalla banca, con rinuncia ad opporre qualsivoglia eccezione o contestazione relativa alla fondatezza della pretesa del creditore nonché alla validità dell'obbligazione garantita.

Il cliente per ottenere il rilascio di una garanzia deve ottenere dalla banca la preventiva concessione di un affidamento utilizzabile per crediti di firma di importo massimo predeterminato. La banca può richiedere al cliente idonee garanzie per il rilascio della garanzia (es. fideiussione o pegno).

Può ricorrere una polizza assicurativa a copertura dell'eventuale escussione della garanzia in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente.

I **principali rischi** che il cliente deve tenere in considerazione sono:

- La facoltà della banca di rivalersi sul cliente per il recupero di quanto pagato al creditore/beneficiario in esecuzione del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso;
- In caso di pagamento di garanzia rilasciata dalla banca, l'obbligo per il cliente richiedente di rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca, quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione;
- La possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente.

Condizioni economiche

Spese	
Spese per comunicazioni periodiche*:	
- cartaceo	0,65 €
- formato elettronico	Gratuite
Periodicità comunicazioni periodiche	annuale
Spese per altre comunicazioni	0,65 €
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	10,00 €
Spesa per richiesta documentazione	Massimo 35,00 € per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico foglio informativo.
* La spesa effettivamente applicata dalla Banca coinciderà con l'importo associato alla modalità di spedizione da Lei/Voi selezionata in sede di sottoscrizione del rapporto contrattuale.	

Commissioni	
Modalità pagamento	Anticipato
Commissione calcolata sul valore della garanzia e sul periodo di liquidazione e pagamento	4,000%
Minimo	100,00 €
Liquidazione e pagamento	Annuale con scadenza a fine anno
Commissione per proroga calcolata sul valore della garanzia e sul periodo di liquidazione e pagamento	4,000%
Minimo	100,00 €
Liquidazione e pagamento	Annuale con scadenza a fine anno

Altre spese da sostenere	
Spese di istruttoria	3,00% minimo 150,00 €

Commissione predisposizione testo Garanzia	0,00 €
Spese per invio testo Garanzia al beneficiario	0,00 €
Spese notarili	Secondo la tariffa del notaio incaricato
Commissione fissa per estinzione anticipata	0,00 €
Interessi di mora	0,00000%
Oneri per escussione, anche parziale	0,00 €
Oneri fiscali	Nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria
Contributo obbligatorio al "Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire" - art. 17 D.Lgs. 122/2005 - (solo per le fidejussioni passive rilasciate ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122). I crediti di firma ex artt. 2 e 3 D.LGS 20.06.05 N.122 sono fidejussioni passive rilasciate per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire: la banca garantisce all'acquirente di un immobile da costruire il rimborso degli importi da questo anticipati al cliente/costruttore (debitore principale) al verificarsi di alcune situazioni di crisi specificamente individuate dal citato Decreto e fino al trasferimento della proprietà o di diverso diritto reale.	Nella misura stabilita con decreto ministeriale, attualmente pari al 5 per mille dell'importo complessivo della fideiussione
Eventuali oneri riguardanti Fidejussioni previste da norme specifiche. A titolo di esempio le spese di comunicazione ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto dirigenziale n 29/2011 del Ministero delle infrastrutture ("Fidejussioni Autotrasportatori")	A carico del cliente.

Recesso e reclami

RECESSO DAL CONTRATTO

Il cliente non può recedere dal contratto di credito di firma prima i) della scadenza indicata nella garanzia rilasciata ii) ovvero della restituzione dell'originale della garanzia iii) ovvero alla consegna alla banca della liberatoria dalla garanzia prestata da parte del beneficiario.

TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto contrattuale viene chiuso entro 30 giorni decorrenti dalla data di restituzione dell'originale della garanzia rilasciata ovvero dal rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario della garanzia ovvero, in caso di espressa previsione in tal senso inserita nella garanzia, in caso di scadenza del termine previsto nella garanzia stessa a prescindere dalla materiale restituzione dell'originale della garanzia alla banca.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano (Mantova) Credito Cooperativo Società Cooperativa - Via Mazzini 33 - 46017 - Rivarolo Mantovano (MN)), mail ispettorato@rivarolo.bcc.it e PEC 08770.legale@actaliscertymail.it, che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Glossario	
Tasso di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.